

## SOC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (VET B)

### Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Raffaella Riu

(+39) 335 8093298

[raffaella.riu@asufc.sanita.fvg.it](mailto:raffaella.riu@asufc.sanita.fvg.it)

### Referente

Dott. Francesco Costanzo

(+39) 0432 921887

[francesco.costanzo@asufc.sanita.fvg.it](mailto:francesco.costanzo@asufc.sanita.fvg.it)

Ordinanza n. 03R/2023/ASUFC del 25/08/2023

### **REVOCA DELL'ORDINANZA n. 03/2023/ASUFC DEL 08/08/2023: REVOCA DEL DIVIETO DI IMMISSIONE AL CONSUMO UMANO DIRETTO AI SENSI DELLA D.G.R. 1925/2022 ALLEGATO B PUNTO 5.1 DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI ESTRATTI DALLE ZONE DI PRODUZIONE DELL'ARCO COSTIERO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – ZONA 15UD "A" – TAPO SUD**

#### **IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE**

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ed in particolare, le previsioni per le Autorità Competenti in relazione alle azioni in caso di sospetta non conformità o accertata non conformità come previsto dall'Articolo 137 comma 2 "Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell'attuazione" e dall'articolo 138 "Azioni in caso di accertata non conformità" comma 2 dello stesso Regolamento;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui

criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

**VISTA** la Legge Regionale 13 luglio 1981, n.43;

**VISTA** la D.G.R. Friuli Venezia Giulia n. 1159 del 05 agosto 2022 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Approvazione del nuovo protocollo d'intesa", che prevede l'alternanza dei controlli analitici ufficiali e in autocontrollo ed il c.d. fermo volontario dalla giornata del prelievo;

**VISTA** la D.G.R. Friuli Venezia Giulia n.1925 del 16 dicembre 2022 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (UE) 2017/625 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Riclassificazione triennale delle zone.";

**CONSIDERATO** che con propria ordinanza n. 03/2023/ASUFC del 08/08/2023 vige il divieto di immissione al consumo umano diretto dei molluschi bivalvi vivi estratti dalla zona di produzione lagunare del Friuli Venezia Giulia – ZONA 15UD"A" – TAPO SUD;

**CONSIDERATO** che il Regolamento (UE) 2019/627 prevede all'Art. 63 comma 1 che *"le autorità competenti possono riaprire una zona di produzione o di stabulazione chiusa unicamente se le norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi risultano nuovamente conformi alle pertinenti prescrizioni di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo V, del Regolamento (CE) n. 853/2004 e non presentano altri rischi per la salute umana"*;

**CONSIDERATO** che la D.G.R. Friuli Venezia Giulia n.1925 del 16 dicembre 2022 al punto 5.1 prevede che *"la revoca delle misure restrittive potrà essere adottata dal Servizio Veterinario territorialmente competente, solo qualora a seguito di un campione effettuato a distanza di almeno 1 (una) settimana dal prelievo dell'ultima non conformità microbiologica, l'IZSve comunichi alle Aziende Sanitarie il ripristino delle condizioni di idoneità della zona B di produzione e di raccolta"*;

**PRESO ATTO** che le analisi di laboratorio eseguite in Controllo Ufficiale di cui al rapporto di prova n. 23AT4PN-U/1185 del 23/08/2023 dell'IZS delle Venezie SCT4 Struttura complessa territoriale di Pordenone e Udine sede di Cordenons (PN) (verbale di invio campioni n. 060206-2300024501B del 21/08/2023) evidenziano il rispetto dei limiti microbiologici previsti per la zona di classe B, come definito dall'Art. 54 del Regolamento (UE) 2019/627 e l'assenza di *Salmonella* spp. in 25g di polpa e liquido intervalvare come indicato nell'Allegato A alla D.G.R. FVG 1925 del 16 dicembre 2022, per i molluschi bivalvi vivi della specie (*Acanthocardia* spp. – *Cerastoderma* spp.) estratti dalle acque costiere della Regione Friuli Venezia Giulia – ZONA 15UD "A" – TAPO SUD, già Zona (B) individuata in Allegato A alla D.G.R. FVG n. 1925 del 16 dicembre 2022;

**ATTESO** che a seguito dei risultati acquisiti può ritenersi ripristinata la condizione microbiologica di zona B e conseguentemente consentita la revoca dell'Ordinanza n. 03/2023/ASUFC del 08/08/2023;

### **REVOCA L'ORDINANZA**

n. 03/2023/ASUFC del 08/08/2023

1. Sono conseguentemente consentite la raccolta, commercializzazione e l'immissione al consumo alle condizioni delle zone di tipo B dei molluschi bivalvi vivi estratti dalle acque dell'arco costiero della Regione Friuli Venezia Giulia – ZONA 15UDA – TAPO SUD, già Zona (B).
2. Gli Agenti della forza pubblica e gli Operatori Tecnici di Vigilanza sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza che entra immediatamente in vigore il giorno della notifica.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DELLA SOC

**Dott.ssa Raffaella Riu**

(documento sottoscritto con firma digitale ex d.lgs. 82/2005)